

COMUNE DI OSTRA VETERE

STATUTO

Delibera n. 6 del 19/3/2004.

CAPO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1

(Autonomia del Comune)

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni e di poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché alla gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5. Ispira la propria azione ai valori di solidarietà della comunità ed ai seguenti criteri e principi:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;
 - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - c) il riconoscimento dei valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico intesi come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della

propria azione amministrativa;

d) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;

e) la cooperazione con i Comuni vicini per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;

f) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica

pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

h) l'estensione del diritto allo studio ed alla cultura;

i) il riconoscimento della funzione sociale dello sport quale elemento di azione educativa e formativa e di difesa della salute, la promozione delle attività sportive, la realizzazione delle necessarie strutture;

6. Il Comune realizza interventi anche nei confronti degli stranieri e degli apolidi presenti nel proprio territorio e partecipa alle attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo nei limiti delle proprie risorse finanziarie e nei modi consentiti dalle leggi dello Stato.

7. L'organizzazione delle strutture è diretta alla soddisfazione dei bisogni della comunità locale, realizzando, compatibilmente con le risorse disponibili, l'efficienza degli uffici e dei servizi.

8. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della

Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 2

(Sede, territorio, stemma e gonfalone)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq. 29,87 ed è delimitato come da cartografia allegata.

3. Il territorio del Comune è ripartito tra il capoluogo e la frazione di Pongelli, i cui ambiti territoriali sono indicati nella cartografia di cui al comma 2.

4. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

Art. 3
(Funzioni)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 4

(Compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidategli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al sindaco quale ufficiale del governo.

CAPO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 5
(Organi)

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta e il sindaco.

Art. 6
(Competenza del consiglio)

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' composto dal sindaco, che lo presiede, e dai consiglieri.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, gli strumenti urbanistici esecutivi e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della giunta e del segretario comunale;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero dipendenti o controllati dal Comune stesso, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso i suddetti Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere e di ogni atto inerente alla loro posizione;
- p) la nomina del difensore civico;
- q) l'invio di deliberazioni di giunta all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. A maggioranza assoluta dei propri componenti può istituire, al proprio interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Le commissioni devono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del consiglio comunale. In ogni caso non possono essere composte da più di cinque consiglieri. La richiesta di istituire una commissione speciale è iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione al sindaco. La deliberazione istitutiva indica l'oggetto, la composizione, il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio. La commissione provvede ad eleggere il proprio presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al consiglio.

Art. 7

(Durata in carica)

1. L'elezione e la durata del consiglio comunale, nonché il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. La supplenza è disciplinata dall'art. 22, comma 2, della Legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, decorsi i termini accordati all'interessato per eventuali controdeduzioni nella

notificazione
della proposta di decadenza.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo per iscritto al sindaco e sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Art. 8 (Prerogative dei consiglieri)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti o sottoposti a vigilanza del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Hanno altresì il diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 giorni. Il sindaco e gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno della presentazione delle suddette istanze. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio, che si esercita anche sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta è trasmessa al sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di giunta ai sensi del comma 2 e seguenti dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Gli uffici comunali assicurano ai consiglieri i supporti tecnico-organizzativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con le esigenze di funzionalità degli uffici stessi.

Art. 9

(Convocazione del consiglio)

1. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del sindaco che stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2. Il sindaco provvede a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, è notificato ai componenti del consiglio almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile, ma con esclusione dei giorni festivi dal computo.

4. Nei casi di urgenza, l'avviso con la relativa indicazione degli argomenti può essere notificato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la seduta. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio è pubblicato, sotto la responsabilità del segretario, nell'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei componenti del consiglio almeno trentasei ore prima della seduta, salvo i casi di convocazione di urgenza. Le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo ed i relativi atti sono messi a disposizione dei componenti del consiglio almeno tre giorni prima della seduta.

7. Ai fini delle notificazioni di cui ai commi 3 e 4 e per qualsiasi altra notificazione inerente all'esercizio del mandato consiliare, i componenti del consiglio che non hanno la residenza o

il domicilio nel Comune sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale entro tre giorni dalla notificazione dell'avvenuta elezione. Ove l'elezione di domicilio non avvenga, le suddette notificazioni sono effettuate presso la segreteria comunale. In ogni caso ai componenti del consiglio non residenti nel territorio comunale viene spedito nel luogo di residenza, nei termini di convocazione, un telegramma indicante soltanto la data e l'ora di svolgimento della seduta consiliare.

Art. 10

(Funzionamento del consiglio)

1. L'attività del consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
3. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamate elette le persone preventivamente designate dalla minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Per le deliberazioni concernenti le persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti, ma non fra i votanti.
6. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro componenti. Le eventuali

proposte, non comprese nell'ordine del giorno di prima

convocazione,

non possono essere poste in deliberazione.

7. L'avviso di prima convocazione può contenere anche, per l'ipotesi di seduta andata deserta o disciolta per mancanza del numero legale, il giorno e l'ora di seconda convocazione. In tal caso non è richiesta la notificazione di un ulteriore avviso di convocazione.

8. La seduta di seconda convocazione può avere luogo soltanto nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di prima convocazione e comunque non oltre i tre giorni successivi.

9. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno la metà dei componenti assegnati, i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo, gli strumenti urbanistici generali e le variazioni agli stessi, i regolamenti, la contrazione di mutui. Restano salve le norme di legge e di statuto che richiedono maggioranze qualificate.

10. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale.

11. E' consigliere anziano il componente del consiglio che ha la maggiore cifra individuale.

Art. 11

(Prima seduta del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal sindaco nel termine perentorio di dievi giorni dalla proclamazione e ha per oggetto la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei nominativi del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale.

2. La seduta ha luogo entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 11 bis

(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto alla approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee politico-programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle diverse esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 12

(Composizione e funzionamento della giunta)

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino a sei.

2. Possono far parte della giunta non più di numero 2 (due) cittadini, nominati dal sindaco, al di fuori dei componenti del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni ed organismi interni ed esterni all'Ente.

4. Il sindaco, a mezzo degli uffici comunali, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del consiglio ai sensi dell'art. 11, verifica la sussistenza dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di assessori.

5. Gli assessori non facenti parte del consiglio assistono ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e non possono esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

6. L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

7. La giunta è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno,

senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della giunta stessa.

8. La giunta delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, prevale quello del sindaco.

9. Le dimissioni o la cessazione di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della giunta e il consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima che il sindaco abbia nominato una nuova giunta e gliene abbia data comunicazione.

10. Il sindaco può revocare uno o più assessori e provvede alla loro sostituzione nonché a quella dei singoli componenti la giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa. Della nomina dei nuovi assessori è data motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 13

(Competenza della giunta)

1. L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità. Le deliberazioni non possono essere adottate dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco e del segretario comunale, del Direttore e dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Competono alla giunta, tra l'altro:

- a) la predisposizione degli atti di competenza del consiglio;
- b) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni, ivi compresa l'autorizzazione a stare o resistere in giudizio;
- c) l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso l'approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi e in generale la formulazione di indirizzi, direttive o criteri per l'azione amministrativa e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie attribuite ai responsabili dei servizi;
- d) l'approvazione degli studi di fattibilità, dei programmi

esecutivi e dei progetti relativi a singole opere pubbliche che non comportino variazioni agli strumenti urbanistici;

e) la vigilanza sugli enti, sulle aziende e sulle istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;

f) la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o di corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

4. La giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. L'annuale relazione al consiglio, di cui al comma 2, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 14 (Competenza del sindaco)

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio Comunale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a promuovere e a coordinare l'attività degli altri organi comunali. Sovrintende alla esecuzione dei provvedimenti del consiglio e della giunta. Provvede all'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, anche in giudizio.

2. Il sindaco, fatte salve le funzioni e le responsabilità degli organi burocratici dell'Ente, esercita i compiti attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune.

3. Il sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dallo statuto e dai regolamenti.
7. Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6 il sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.
9. Prima di assumere le funzioni il sindaco, presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; in tali casi il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
12. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta.

Art. 15

(Il Vicesindaco)

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1

della legge 18 gennaio 1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al consiglio. In caso di assenza o impedimento degli assessori la sostituzione spetta al consigliere anziano.

2. Se la cessazione della carica di sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco. Parimenti il vicesindaco svolge le funzioni del sindaco in caso di scioglimento del consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

3. Qualora il vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al consiglio.

Art. 16 (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio.

Art. 17 (Responsabilità)

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli

incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 18

(Obbligo di astensione. Divieto di incarichi e consulenze)

1. Salvo le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981 n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o delle aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale. In tal caso il consiglio o la giunta, seduta stante, designa un consigliere o un assessore che svolga le funzioni di segretario limitatamente alle deliberazioni di cui al comma 1.

4. Al sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 19

(Rapporti con le associazioni)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune:

- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
- b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
- c) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e di

manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 43;

d) può affidare ad associazioni od a comitati l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto è approvato dalla giunta.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 20

(Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine favorisce:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere, di frazione e di contrada;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di quartiere, di frazione e di contrada;
- c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, dei gruppi e degli organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, di consulte o di comitati per settore, per specifici problemi o per situazioni locali.

4. Il sindaco convoca almeno una volta all'anno un'assemblea nel capoluogo e una nella frazione, alle quali sono invitati a partecipare tutti i cittadini ivi residenti. In tali assemblee la giunta riferisce sulle principali questioni attinenti all'attività amministrativa e sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi.

5. Nel corso delle assemblee è garantita la piena libertà di espressione dei partecipanti al fine di consentire l'esame delle loro osservazioni e proposte. Le assemblee sono pubbliche.

6. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene

data risposta scritta nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze.

7. Le forme associative possono chiedere informazioni al sindaco e alla giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 21 (Referendum consultivo)

1. Il consiglio comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi. Il referendum consultivo è indetto quando lo richieda almeno un settimo dei cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

3. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del sindaco in base alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La votazione per il referendum si svolge con voto diretto libero e segreto; hanno diritto al voto i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

5. Non è ammesso il referendum sui provvedimenti in materia di imposte, di tasse, di tariffe, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, sui provvedimenti non di competenza del Comune o comunque su atti di mera esecuzione di norme dello Stato o della Regione.

6. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Art. 22

(Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini)

1. I documenti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

4. Il regolamento detta le norme per assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni; disciplina i casi in cui possono essere disposti il rifiuto e la limitazione dell'accesso; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, di progetti e di provvedimenti che comunque li riguardano.

5. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diversa disposizione di legge.

6. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti

relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

7. Le aziende e gli enti dipendenti o sottoposti a vigilanza del Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

8. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 23 (Difensore civico)

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, del funzionamento dei servizi, degli impianti e delle strutture destinate alla generalità dei cittadini ed in particolare ai minori, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione.

2. All'ufficio del difensore civico è eletta persona che offra garanzia di competenza, di probità e di obiettività di giudizio.

3. Sono ineleggibili a difensore civico:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nei cinque anni precedenti;
- b) i dipendenti del Comune e coloro che prestino attività di consulenza o di collaborazione con il Comune stesso;
- c) i candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, anche se non eletti;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti;
- e) coloro che si trovino in una delle altre condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

4. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

5. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; È tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.

7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la nomina. Il difensore civico inoltre è revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbero la ineleggibilità o l'incompatibilità.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al consiglio comunale.

9. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

10. Al difensore civico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

11. Il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono determinati con provvedimento della giunta.

Art. 24
(Finanza locale)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 25
(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, per servizi e per interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26
(Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti)

1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 27

(Revisione economica e finanziaria)

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell'articolo 57, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

4. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo un'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. La relazione di cui al comma 4 è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie il suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità disciplina le forme di controllo di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi, nonché degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal comune.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29

(Segretario comunale)

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dirige e coordina gli uffici ed i servizi.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione. Oltre al parere sulle proposte di deliberazioni di cui all'articolo 41, esprime il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.

3. Roga nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale i contratti.

4. Spettano al segretario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, i seguenti compiti:

- a) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti, e dell'ufficio comunale per le elezioni ed i referendum;
- b) la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture;
- c) l'autorizzazione delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi del personale, nel rispetto delle direttive generali del sindaco;
- d) l'esercizio del potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia o di inefficienza degli uffici al fine anche del rispetto dei tempi dei procedimenti;
- e) l'ammissione dei candidati ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego comunale;
- f) gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni a contrarre e la stipula dei contratti, salvo quanto previsto dalla lettera i), comma 2, dell'articolo 14;
- g) l'emanazione degli atti delegati dalla giunta e dal sindaco per oggetti definiti e per tempo limitato;
- h) la contestazione degli addebiti al personale e l'irrogazione del richiamo scritto e della censura;
- i) le altre competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

5. Il segretario comunale può incaricare con specifici provvedimenti i responsabili degli uffici per lo svolgimento dei compiti di cui ai punti d) - f) - g) del comma 4.

6. Per la verifica dei risultati conseguiti e per la disciplina della relativa responsabilità si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 30

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, di funzionalità, di economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

2. Il segretario comunale ed i responsabili degli uffici realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia, di economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e di trasparenza.

Art. 31

(Incarichi a tempo determinato)

1. Il consiglio comunale, nei limiti consentiti dalla legge dello Stato, può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, mediante contratto di diritto privato, i posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché' alle responsabilità inerenti alla funzione attribuita.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e

le
responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di
corrispondente
posizione funzionale.

Art. 32
(Collaborazioni esterne)

1. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione motivata e
con convenzioni a termine, può conferire incarichi ad istituti,
ad
enti, a professionisti, ad esperti per l'esecuzione di
particolari
indagini o studi.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto
cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi
essenziali
da prevedere in convenzione.

Art. 33
(Commissione di disciplina)

1. E' istituita la commissione di disciplina, composta dal
sindaco che la presiede, dal segretario comunale e da un
dipendente
designato all'inizio di ogni anno dai dipendenti comunali
riuniti in
assemblea.

Art. 34
(Servizi pubblici locali)

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
di
beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali e a
promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono
stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pi-
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 35

(Aziende speciali ed istituzioni)

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultino la specifica esperienza e la professionalità del candidato, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 36

(Criteri per lo svolgimento dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa del Comune e degli enti, delle aziende e degli organismi da esso dipendenti, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è svolta secondo criteri di semplicità, di economicità e di tempestività, con l'osservanza delle modalità stabilite dallo statuto, dalle disposizioni di legge e dai regolamenti che disciplinano i singoli procedimenti.
2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato dal responsabile del procedimento.

Art. 37

(Responsabile del procedimento)

1. La giunta individua per ciascun tipo di procedimento l'ufficio che, in relazione alle proprie attribuzioni, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al procedimento stesso e, nei casi espressamente stabiliti, della adozione del provvedimento finale, fissando, ove non determinati dalla legge o dal regolamento, i termini entro cui i procedimenti devono concludersi.
2. Un apposito regolamento disciplina la materia di cui al comma 1, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La giunta provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

Art. 38

(Termini del procedimento)

1. Qualora non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, la giunta fissa il termine entro cui singoli tipi di procedimento devono concludersi.
2. In tutti i casi in cui l'organo o l'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dal responsabile del

procedimento, la giunta fissa altresì il termine intermedio entro il quale questi deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto all'organo o all'ufficio comunale competente per l'adozione.

3. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti una o più commissioni consultive, il termine per l'adempimento di tali atti è di trenta giorni.

4. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti uno o più enti, aziende, organismi dipendenti dal Comune od altri enti e amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di competenza comunale, i termini intermedi per il compimento degli atti relativi sono stabiliti dalla giunta.

5. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre amministrazioni, che operano al di fuori delle materie di competenza comunale, i termini si intendono decorrere dalla scadenza del termine previsto per il compimento di tali atti o, in mancanza, dalla comunicazione degli stessi.

6. Per gli atti di competenza di enti, di aziende e di organismi dipendenti dal Comune, i termini che non siano già stabiliti da leggi o da regolamenti sono determinati dalla giunta su proposta dell'organo di amministrazione di ciascun ente, azienda o organismo.

Art. 39
(Conferenza dei servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento, indice una conferenza dei servizi e degli uffici interessati.

2. Le conferenze sono indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione comunale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici ed i servizi convocati ed il provvedimento tiene luogo

degli atti predetti.

3. Il sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento, indice altresì la conferenza di servizi, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando si renda necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale o si renda opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici affidati alla cura di amministrazioni diverse da quella comunale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 40

(Motivazione dei provvedimenti)

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è fornito di motivazione.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad un altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 41

(Pareri del segretario e dei responsabili degli uffici)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile della ragioneria, nonché' del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Sugli atti a contenuto politico viene fornito soltanto il parere del segretario comunale, limitatamente alla regolarità formale ed alla ritualità di presentazione degli atti stessi.
2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, fornisce nel relativo atto congrua motivazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.
5. Il parere di regolarità contabile è espresso in ordine a:
 - a) la disponibilità del capitolo di bilancio in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri contabili;
 - b) la preesistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto per gli atti di liquidazione di spesa;
 - c) la conformità alle norme fiscali;
 - d) il rispetto dei principi contabili e del regolamento di contabilità.

Art. 42

(Deliberazione a contrattare e relative procedure)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 43

(Criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte

del consiglio comunale dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui

al comma 1.

Art. 44

(Misure organizzative per la presentazione di atti e di documenti)

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e

di presentazione di atti e di documenti da parte di cittadini, ai

sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni

e integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti gi... in possesso dell'amministrazione

comunale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del

procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a

certificare.

Art. 45

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono

affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo

specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 46

(Forme particolari di pubblicazione)

1. L'amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per la loro applicazione.

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

CAPO VIII

FORME DI COLLABORAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47

(Forme di collaborazione, convenzioni)

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni, che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e

la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 48
(Consorzi)

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.
2. Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 49
(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

5. L'accordo, qualora venga adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

6. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto dai rappresentanti degli enti interessati, nonché dal commissario del governo nella Regione o dal prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

(Modifiche allo statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 51

(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.